

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 61 del 22.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 10.3.2006, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2006

Dato atto che per gli accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta comunale sugli immobili, notificati nel 2004 è in procinto di scadere il termine per effettuare la riscossione coattiva. Quest'ultima deve, infatti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 504/92, essere dotata di esecutività non oltre il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione;

Atteso che per parte degli accertamenti sopraddetti è pendente il contenzioso;

Rilevata l'opportunità di sospendere l'iscrizione a ruolo per le partite in attesa di decisione di primo grado;

Osservato che per i rapporti di diritto pubblico, l'operatività della riscossione coattiva è subordinata alla mancanza della sospensione, che può essere disposta in via amministrativa, ai sensi dell'art. 39 del DPR 602/1973 (sospensione amministrativa della riscossione) così come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 46/1999 (a cui rimanda l'art.3, c. XXIV, lett.b, DL. 203/05), e dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo, o in via giurisdizionale;

Ritenuto di dover disporre la citata sospensione in via amministrativa, anche in assenza di specifica richiesta del contribuente, per i seguenti motivi:

-in ragione della continua evoluzione e modificazione della normativa applicabile al tributo, che ha influito sugli importi originariamente liquidati o accertati dall'Ente, oggetto di contestazione e complessivamente riscuotibili;

-nella maggior parte dei casi sono state contestualmente impugnate le rendite e l'esito di questi ricorsi avrà efficacia anche sugli atti impositivi ICI;

-la L. n. 656/1994, di conversione del D.L. 564/1994, in materia di esercizio del potere di autotutela, riconosce all'Ente la facoltà di disporre la sospensione dei propri atti, anche se vi è pendenza di giudizio, al fine di verificare l'entità della pretesa tributaria e in modo da stabilire un corretto rapporto con il contribuente;

Dato atto che la presente determina viene emanata nell'ambito della potestà di gestione del tributo, attribuita al Funzionario Responsabile e nel rispetto dello Statuto del Contribuente, al fine di tendere ad una efficiente, semplice e trasparente gestione tributaria;

Considerato che la sospensione interviene prima che la riscossione coattiva sia stata avviata e pertanto, non è necessario notificare il presente provvedimento al concessionario ed ai contribuenti;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

#### D E T E R M I N A

1) - di sospendere, per i motivi nelle premesse indicati, la riscossione coattiva degli atti tributari di accertamento e/o liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili notificati nell'anno 2004 e per i quali pende contenzioso, nonché di quelli per i quali pende istanza di sospensione;

2) - di stabilire che la sospensione, disposta ai sensi dell'art. 39 del DPR 602/73 - sospensione amministrativa della riscossione - così come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 46/1999 (a cui rimanda l'art.3 c.XXIV lett.b, DL. 203/05), e dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo, ha validità fino al 30.6.2005 o, se successiva, alla data di pubblicazione della sentenza della commissione Tributaria Provinciale;

3) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

---

---

DEL33807/ASD-DEL Determina D. n. 733 del 18.12.2006 pag.

---